


Thomas Frenz:


I documenti pontifici tra Medioevo ed Età Moderna

Signore e signori, negli ultimi duemila anni i pontefici hanno spedito almeno trenta milioni di documenti.


Per trovare un documento utile per la vostra ricerca all'interno di questa massa, vi consiglio di suddividere i documenti. È possibile fare una prima divisione tra *litterae de curiae* e *litterae communes*. Le *litterae de curia* sono quei documenti che la Curia spediva di sua iniziativa e per suo interesse, quindi ad esempio i documenti sulla deposizione dell'Imperatore Federico II da parte di Innocenzo IV nel 1245, le bolle *Unam Sanctam* e *Clericis laicos* di Bonifacio VIII,



il documento sulla riunificazione tra la Chiesa latina e la Chiesa greca durante il concilio di Firenze nel 1439,



il concordato tra la Sede Apostolica e il Regno di Baviera nel 1826,



oppure il documento con il quale Giovanni XXIII convocò il secondo Concilio Vaticano nel 1961.


Questi documenti sono molto importanti da un punto di vista storico e politico, ma considerati statisticamente costituiscono solo la punta dell'iceberg rispetto alla massa delle *litterae communes*, cioè quei documenti emessi su istanza di un supplicante. Queste *litterae communes* possono essere a loro volta suddivise in *litterae iustitiae* e *litterae gratiae*; queste espressioni si spiegano da sé.

Nel gruppo delle *litterae iustitiae* i rescritti di delega fanno la parte del leone. Durante il Medioevo e l'Età Moderna era possibile appellare al papa a seguito di qualunque sentenza di un tribunale ecclesiastico locale. Solo di rado, però, il processo era condotto dai tribunali centrali pontifici, come ad esempio la Sacra Romana Rota,



ma di norma il papa affidava la causa a prelati locali, che agivano come giudici delegati per portare avanti il processo e concluderlo.

Questi rescritti di delega sono riconoscibili dal loro incipit che solitamente recita: *Conquestus est nobis, Sua nobis o anche Dilecti filii:*




Un caso particolare è costituito dai documenti il cui incipit recita *Ad audientiam*, che non dovrebbero proprio esistere, perché una delle parti in causa ha giurato alla parte avversa, di non appellarsi al papa. In questo caso viene creata una finzione giuridica, per la quale il papa agisce per conto proprio: adirato per un tale abuso del giuramento, lo annulla e ordina la continuazione del processo di fronte ad un giudice da lui delegato.

I rescritti di delega vengono inviati regolarmente secondo una procedura semplificata; per la loro stesura esiste una formulazione fissa, che è possibile conoscere attraverso delle raccolte come ad esempio il *Formularium audientiae*. Ma esi-

ste una sorta di sistema di controllo orizzontale tra i supplicanti: i documenti erano letti pubblicamente nel corso della *audientia publica* – oggi sarebbero pubblicati online –, in modo che i procuratori di una eventuale parte avversa potessero presentare opposizione, per poi decidere la causa nella *audientia litterarum contradictarum*.

Anche il documento che vi ho mostrato è stato letto in udienza:




vedete il segno dell'udienza sul margine destro.

I rescritti di delega costituiscono circa un quinto dell'insieme dei documenti pontifici. Divengono di moda a partire dal XII secolo, e da quel momento scorrono a fiumi in Curia incessantemente fino al XV secolo.

I rescritti vengono tuttavia facilmente ignorati, poiché non hanno lasciato nessuna traccia negli atti curiali. Essi possono essere trovati solo negli archivi locali, dove se ne trovano numerosi, inviati dai destinatari. Tornerò su questo punto più avanti.

Ma passiamo ora alle *litterae gratiae*. In primo luogo ci sono i privilegi solenni, una tipologia di documento molto elaborata,



per mezzo dei quali il papa concedeva a conventi e ospedali la conferma dei diritti degli ordini, i loro privilegi e il loro possesso. Essi sono in voga soprattutto nel XII secolo e all'inizio del XIII, ma in seguito divengono rari e nel XIV sono emessi solo sporadicamente. Ciò è dovuto anche al fatto che gli Ordini Mendicanti non ricevono tali privilegi. Al loro posto tro-

viamo tra il XIV e il XIX secolo dei documenti più semplici e meno verbosi: le *litterae* per eccellenza.



In forma di *litterae* sono spedite ad esempio le indulgenze papali, per le quali a partire dal tardo Duecento si sviluppa una grande domanda – l'esempio che vedete è proprio un'indulgenza -, ma soprattutto le concessioni benefici da parte del pontefice. A partire dal periodo avignonese essi costituiscono la maggior parte dei documenti pontifici. In archivio essi si riconoscono di solito dall'incipit *Vitae ac morum honestas*: l'onestà della vita e dei costumi dei candidati ha spinto il papa a concedere il beneficio. Alternativamente ci sono anche incipit come *Litterarum scientiae* per supplicanti laureati, *Nobilitate generis* per i nobili, *Religionis zelus* per membri di ordini religiosi e *Grata familiaritatis obsequia* per membri della Curia Romana.

Che tipo di benefici poteva concedere il pontefice? Teoricamente tutti quelli che voleva; egli aveva infatti la *plenitudo potestatis*, e la sua diocesi abbracciava il mondo intero. Nella

prassi era però attivo il sistema della riserva papale. In primo luogo il papa poteva, naturalmente, concedere benefici nella sua diocesi, ovvero a Roma. Ciò viene esteso in seguito a tutti i benefici di Curia: ovvero, quando un chierico moriva durante il suo soggiorno presso la Curia, il papa poteva assegnare il suo beneficio, anche se questo era localizzato a migliaia di chilometri di distanza. Lo stesso avveniva quando qualcuno rassegnava il suo beneficio nelle mani del papa. Nel periodo avignonese il papa si riservava intere categorie di benefici, alla fine tutte le sedi episcopali e circa la metà dei benefici minori. Ciò avveniva attraverso le regole di cancelleria, che ogni papa promulgava all'inizio del suo pontificato.

In che modo veniva a sapere il pontefice quando un beneficio era vacante? Abitualmente da chi avrebbe voluto riceverlo. In questo modo giungeva un vero e proprio diluvio di suppliche alla Curia che in alcuni casi, come ad esempio subito dopo l'elezione di un nuovo pontefice, poteva assumere le proporzioni di uno Tsunami. Ciò era dovuto anche al fatto che non raramente il papa concedeva lo stesso beneficio più volte; anche su questo punto tornerò più avanti.

Per quale ragione il papa riservava a se stesso la concessione dei benefici? Certamente non per un motivo pastorale (come a volte si vuole far credere), ma piuttosto per una ragione finanziaria: per i benefici così assegnati la Curia percepiva infatti un compenso, detto *annata* o *servitium*, ma su questo punto ascolteremo domani maggiori dettagli nella relazione sulla Camera Apostolica.

L'apice delle riserve pontificie venne raggiunto durante il periodo avignonese; in seguito si sviluppò un movimento

contrario che portò grandi dibattiti ai concili di Costanza e di Basilea.

Una soluzione di compromesso è offerta dai → concordati stipulati a partire dal XV secolo. Così il concordato di Vienna del 1447 per l'Impero, nel quale il papa deve rinunciare ai diritti sulle sedi episcopali, mantenendo però il diritto alla riscossione dei pagamenti. Con la Prammatica Sanzione di Bourges del 1438 la Francia sembra in un primo momento completamente fuori dal sistema delle riserve pontificie; con il concordato di Bologna Leone X concede al re di Francia la proprietà di tutte le riserve pontificie, ma anche in questo caso mantiene in cambio il diritto alle Annate e ai Servizi. In precedenza Alessandro VI aveva sacrificato tutti i benefici nei territori ispanoamericani al diritto di patronato del re di Spagna. Viceversa Enrico VIII propone la separazione della chiesa inglese da Roma come liberazione dagli obblighi delle annate e dei servizi.

Il sistema dei concordati resta in questa forma fino alla fine dell'Antico Regime. Nel XIX e XX secolo vennero stretti altri concordati nei quali di regola al papa era lasciata l'assegnazione delle sedi vescovili, mentre i benefici minori venivano assegnati dai vescovi senza interferenze da parte di Roma.

Accanto alle Annate, esiste anche un altro tipo di pagamento, che la Curia esigeva dai supplicanti: la *compositio*. Si tratta in questo caso di un dono in segno di gratitudine per concessione di una grazia, che dipende esclusivamente dalla volontà del papa, come ad esempio una dispensa matrimoniale per sposare un parente prossimo. Il papa poteva, infatti,

rifiutarsi di concedere dispense di questo tipo e rispondere: si sposi dunque un'altra persona. La *compositio* si colloca pericolosamente vicino alla simonia, un problema del quale i contemporanei discussero animatamente.

Gettiamo ora uno sguardo alle procedure per la spedizione di un documento: all'inizio si trova la richiesta dei penitenti, la supplica. Questa era formulata e confezionata in base alle regole fisse dello *stilus curiae*,

dispensatio voti simplicis Religionis pro
 oratore qui ita et tedio affectu dicit

Sanctissimus

Beatiſſime pater Alſo devotus s. v. or. Alphonſus vadiuſeſ de benavides *Sanctissimus* dicit itaq;
 qe eius pater Sibi pœonum non dabit q. si sibi infra certum tps ipsam non daret qui
 non dedit Religionem ingredi dicit promissa non tñ solemniter supplicat. p. s. v. dicit or
 humiliter quatenus cum specialibus favoribus et oris prosequentes promissiones et votum
 hinc Auctore q. simple et cum ita emissum fuit eidem oratori relaxari et quod loca
 sione promissa Religionem Aliam ingredi Aliquem non teneat S; in seculo promissis
 Aucti Ac de pœti est. quoad dixerit Remanere libere et licite valeat Decernere digna
 mibi de gra special non obstant pmissis et Aptis Ac provincialibus et sinodalibus Constitu
 tionibus Ac statutis et consuetudinibus et iura et q. Reboratis ceterisq. pœis dicitur.

fiat vs pœti A.

Et cum Absolutione & censuris Ad effectum eorū in
 Casibus regis de infidelibus et quod pœti dicit
 Signatura pœtiat Absq. Alio de pœti expedit
 none litterarū. vel Compas. pœti s. Alphonſi de pœti
 ordinis pœti Amos dicit et si ipse videbit
 diffuset ad ~~comites~~ *comites* ac p.

Sanctissimus

fiat A.

Dati Romae Apud scripturum Sextodecimo K^o februarii Anno Secundo

salute & omni

controllata dai referendari e presentata al papa per essere accolta o rifiutata. Le suppliche rifiutate venivano strappate e

gettate via; quelle accolte erano autenticate dal papa attraverso una nota autografa. Quindi il datario vi apponeva immediatamente la data corrente; questa data è importante, poiché viene usata in seguito come data del documento.

In base alla supplica firmata e datata veniva fatta una copia di sicurezza, cioè essa veniva registrata nei registri delle suppliche,



dove si trascriveva anche la segnatura e la data.

Dopodiché il petente può e deve avviare personalmente la spedizione del documento. Può tuttavia avvenire che la firma papale non è riuscita secondo i suoi desideri. In quel caso egli può richiedere una *reformatio*, ovvero una modifica della approvazione; ciò avviene circa ogni 10 suppliche.

Esistono altre vie di spedizione alternative, per esempio attraverso la penitenziaria, ma non vorrei anticipare l'intervento di domani. Poi, dopo la riforma di Sisto V, i nuovi congregazioni dei cardinali e più avanti anche il segretario delle

memoriali hanno il diritto di concedere la spedizione di documenti. Per la nomina per i vescovadi e monasteri, la *contra-cedula* del vicedancelliere prende il ruolo della supplica. Poi sempre era possibile di chiedere un *sumptum* della registrazione della cancelleria per farsi spedire un altro esemplare della sua bolla. Finalmente in ogni tempo il papa stesso concedeva la spedizione di una lettera *vive vocis oraculo*, senz'alcune formalità scritte; qui si trova talvolta la formulazione *absque signatura*.

La spedizione del documento per via di Cancelleria passa attraverso le seguenti tappe:

1. La supplica viene affidata ad un abbreviatore.
2. Questo abbreviatore stende una minuta.
3. La minuta viene affidata ad uno scrittore.
4. Lo scrittore prepara la bella copia.
5. I funzionari degli scrittori stabiliscono l'importo della tassa.
6. Il petente paga le tasse per la minuta e per la bella copia.
7. Un abbreviatore verifica che il testo della bella copia coincida con il testo della minuta (*prima visio*).
8. Gli abbreviatori del *parcus maior*, sotto la presidenza del capo della Cancelleria, confrontano il testo del documento con la supplica e con la concessione pontificia (*iudicatura*).
9. Il *custos cancellarie* controlla che la bella copia non presenti errori esteriori.
10. Il capo della Cancelleria rilascia il documento per l'apposizione del sigillo.


18. Il documento pronto viene consegnato al petente.

Non è necessario spiegare che per questi procedimenti è necessaria un'adeguata consulenza professionale ottenuta di solito in tutto o in parte grazie a un procuratore esperto. Le insidie sono sempre in agguato in Cancelleria, anche dove meno lo si aspetta! Se però si vuole fare da soli, è possibile affidarsi a delle linee guida scritte. Tali linee guida sono disponibili a partire dal tardo Quattrocento e dal primo Cinquecento.

Esse sono naturalmente fonti importantissime per la comprensione delle procedure della Cancelleria. Senza di esse non sarebbe possibile interpretare le annotazioni numerosi che la Cancelleria apponeva sul documento. Dopo il XVI secolo i documenti potevano senz'altro avere più di 20 diversi nomi.

Oggi non mi è possibile commentare ognuna delle 18 fasi; ma per chi è interessato rimando alla conferenza che ho dato in questo stesso Istituto due anni fa (<http://www.phil.uni-passau.de/histhw/reden.html>). Solo riguardo a tre punti vorrei dire qualcosa di più specifico, le fasi 4 , 5 e 8.


Fase quattro: esiste una regola che stabilisce che nella bella copia non è possibile cancellare nulla, soprattutto non i nomi; quando lo scrittore scopre un errore nella bella copia, l'intero documento deve essere scritto di nuovo, fatto che si traduce in costi supplementari. Il manuale di curia del 1480 consiglia quindi vivamente:




“Ma si faccia attenzione! Poiché gli italiani non scrivono bene i nomi tedeschi – *quia Italici non sciunt bene scribere nomina Almanica* –, è necessario che tu (il petente) detti allo scrittore sillaba per sillaba i nomi dei giudici, della chiesa, del deceduto e gli altri nomi; perché è facile che gli scrittori facciano errori e tu devi in quel caso far scrivere di nuovo l'intero documento e perdi tempo e soldi, dato che tali nomi non possono essere cancellati”.

Non si tratta di una teoria e neanche di una cattiveria anti-italiana: nei documenti del XIII secolo ho ad esempio trovato il nome del convento Tegernsee scritto come *Tegernse*, *Tegrinensis*, *Tengrinse*, *Tegrense*, e una volta anche nella forma *Degrandesen*. Inoltre, un autore del XVI secolo, *Iohannes Ciampini*, ci fornisce una lista di abbreviatori nella quale si trova il seguente nome: *E. Radinez*. Potrebbe sembrare uno spagnolo, ma ad uno studio più attento la *R* è in realtà una *K*, la sillaba *in* una *m* e la *z* finale una *r* tonda. Il nome corretto è dunque *E. Kadmer*; questo *Eberhard Kadmer* è ben conosciuto ed era originario di Bamberg.

Quinta fase: quando gli scrittori stabiliscono l'importo della tassa, fanno un segno di cancelleria a sinistra sotto la plica. Dal 1384 questo segno comprende il mese in cui è stato apposto.



Ciò è estremamente pratico, perché permette di stabilire che i quattro quinti di tutti i documenti vengono rilasciati sei mesi dopo l'approvazione della supplica,



ma in certi casi poteva richiedere più tempo, a volte anche anni.

La data del documento è fissa – è la data della concessione che il Datario ha apposto alla supplica –, ma il momento nel quale il documento venne veramente rilasciato può essere ricavato solo da questo segno. Il ricercatore si pone dunque una domanda: perché durava così tanto?

Fase ottava: nella *iudicatura* il contenuto del documento viene sottoposto ad una ulteriore verifica. È possibile ad esempio che un petente faccia approvare una clausola: *et quod maior et verior specificatio fieri possit in litteris*. Ciò si-

gnifica che si possono tralasciare in un primo momento alcuni dettagli e promette di fornire in seguito le informazioni alla Cancelleria. Ciò si rivela utile perché in questo modo il petente riceve una prima data precedente rispetto a quella del suo concorrente per un beneficio. Nella *iudicatura* viene ora controllato se detta informazioni effettivamente esistono.

Ci sono anche casi in cui la Cancelleria è più papista del papa e ad esempio contesta un piccolo errore di formulazione, anche se questo è senza importanza per il contenuto; i procuratori si lamentano della *pertinacia abbreviatorum*. In questo caso si può chiedere ad uno dei segretari del papa di riportare la questione direttamente al pontefice; il segretario richiede per questo servizio una ulteriore quinta tassa. Di solito il papa non ha più a che fare con i documenti dopo la sottoscrizione della supplica accolta. Ora si può procedere e giocare contro la Cancelleria. Il papa può ordinare di procedere con la spedizione del documento anche contro il parere dell'abbreviatore. Il dialogo tra il pontefice e il segretario ha luogo nella cosiddetta *camera secreta* del papa; per questa ragione, questo particolare tipo di spedizione prende il nome di *expeditio per cameram*.

La *expeditio per cameram* si verifica solo in casi eccezionali, ma poco a poco le eccezioni divengono la regola e alla fine del XV (quindicesimo) secolo, circa un documento ogni sei viene spedito in questo modo; era possibile richiedere questo tipo di spedizione già nella supplica. Tuttavia questo procedimento lascia l'amaro in bocca, poiché le tasse addizionali si mostrano come la chiave d'oro che apre la porta per conseguire una grazia dal papa.

Lasciatemi ora porre una banale domanda pratica: dove e come potete trovare i documenti importanti per la vostra ricerca? Abbiamo visto che ci sono da una parte gli originali e dall'altra le copia di sicurezza nel registro, e in ultimo certamente tanto per le suppliche quanto per gli originali – ma con l'avvertenza che non tutte le suppliche hanno portato a un documento e che non tutti gli originali sono stati registrati.

I registri papali sono conservati ovviamente presso l'Archivio Vaticano e contano più di 21.000 volumi. I registri fino alla fine del periodo avignonese sono stati pubblicati, ma per il periodo successivo la questione si complica perché i registri sono indicizzati solo in parte.


L'originale si deve cercare nei libri delle lettere, ovvero nei bollari, che contengono solo bolle pontificie, sia ad esempio il *Bullarium Romanum* per la chiesa intera, sia i bollari speciali, come ad esempio per un ordine religioso specifico. Oppure si può cercare nei libri di lettere locali, nei quali si trovano mischiati i documenti pontifici con quelli di altri mittenti ecclesiastici o secolari. Questi libri di lettere hanno però una sgradevole caratteristica: sebbene inizino tutti con molto slancio all'inizio della storia di un certo convento etc., non è sicuro invece come abbiano progredito. Di regola raggiungono il XIII secolo, raramente il XIV. I tempi moderni sono quasi sempre ignorati.

La ricerca in archivio rimane dunque imprescindibile, ma ciò vale anche per i repertori archivistici: più un documento è antico, più è considerato come un cimelio, più è reso accessibile. E ciò vale anche per la lodevole impresa di "Mona-


sterium”, che rende accessibili documenti di molti archivi in versione digitale.

Per il periodo del Grande Scisma e fino al tempo di Sisto IV esiste anche l'impresa del “Repertorium Germanicum”, che raccoglie in forma di regesto tutte le fonti vaticane di area imperiale; tuttavia, i regesti sono così stringati che risultano di difficile comprensione.

Ma torniamo ai documenti. Nel XV (quindicesimo) secolo appare una nuova forma di documento, il breve:



I brevi vengono spediti chiusi e come sigillo di chiusura viene usato il famoso anello del pescatore del papa. Ecco il retro di un breve. Si possono riconoscere l'indirizzo e il sigillo.



E qui vedete invece il sigillo del pescatore accanto ad una normale bolla:



I brevi sono in origine sempre delle *litterae de curia* e vengono impiegati per la corrispondenza amministrativa nello stato della Chiesa e per la corrispondenza diplomatica. In seguito però essi vengono usati anche su richiesta di un petente; il più antico registro dei brevi oggi conservato, degli anni 1470/1 (ASV, Arm. XXXIX vol. 12) è già suddiviso in *brevia de curia* e *brevia communes*.

I brevi vengono emessi dai segretari papali e quindi, nella forma e nel contenuto, non devono sottostare al regime dittatoriale della Cancelleria. Per questa ragione essi restano costantemente popolari e a partire dal XVI secolo tolgono sempre più acqua alla Cancelleria. Prerequisito per un *breve commune* è una supplica sottoscritta dal papa, come per i documenti della Cancelleria, ma con la clausola *et per breve*. Sui procedimenti interni della Segreteria Apostolica non sappiamo quasi nulla. Certamente non si trattava di un percorso in 18 tappe. Non c'è molto di più da dire sui brevi. Domani pomeriggio ascolteremo come dai segretari si è arrivati alla Segreteria di Stato pontificia.

Su un procedimento devo però ancora dire qualcosa: è molto pratico e funziona solo con i brevi: i brevi *supplicatione introclusa*. Con questo procedimento una supplica sottoscritta e in forma originale viene inserita in un breve – ciò è possibile perché, come abbiamo visto, il breve era inviato chiuso –, e il breve stesso contiene solo una indicazione molto stereotipata

al destinatario di procedere secondo il volere del papa. I registri mostrano che questi brevi sono estremamente popolari e costituiscono una seria concorrenza ai rescritti di delega che rilascia la Cancelleria.

La Cancelleria reagisce alla sua perdita di importanza a partire dalla metà del XVI secolo in una maniera molto particolare: cerca di presentare i propri prodotti come più significativi. I documenti pontifici medievali dal tardo XI secolo fino all'inizio del XVI sono tra i documenti più facilmente leggibili; la scrittura è regolare e chiara, e quasi non ci sono abbreviazioni. (Il fatto che il testo latino possa essere difficile, è un'altra questione).


Tutto ciò cambia: vengono utilizzate abbreviazioni inconsuete e non usate in altri luoghi. Oppure avete incontrato prima queste abbreviazioni:

<i>foa</i>	= <i>forma</i>
<i>arlus</i>	= <i>articulus</i>
<i>abnis</i>	= <i>absolutionis</i>
<i>beneum</i>	= <i>beneficium</i>
<i>dudo</i>	= <i>dummodo</i>

o forse

<i>proxto</i>	= <i>proximo preterito</i>
<i>quadrit</i>	= <i>quoad vixerit?</i>


Allo stesso modo la forma delle lettere cambia, ecco un esempio dello sviluppo della e minuscola:



Questa particolare scrittura della Cancelleria pontificia è detta *scrittura bollatica*. Un documento intero può apparire allora così:



Oppure in una variante più trascurata:



Alla fine, questa scrittura era diventata così difficile da leggere, che la Cancelleria fin da principio allegava ai suoi documenti una copia certificata in scrittura normale, il cosiddetto *transumptum*.

Nel XIX secolo questa scrittura, che a volte era pomposamente detta *littera sancti Petri*, era usata come un esempio grafico della arretratezza politica e intellettuale dello Stato Pontificio, del Papato e del Cattolicesimo.

Leone XIII la abolì immediatamente dopo la sua ascesa al pontificato, chiamando la scrittura *character Theutonicus*, scrittura teutonica, cosa che non è del tutto corretta, ma neanche del tutto sbagliata. Ma questo è un altro argomento.

Permettetemi in chiusura di tornare ancora una volta sulle lettere beneficiali. La diciottesima tappa recita: il documento preparato viene consegnato al petente. Ma la storia del vostro documento non è ancora giunta alla fine, poiché dovete ancora far valere in patria il diritto al beneficio che il papa ha concesso. E qui possono verificarsi delle sorprese. È possibile che voi non siate il solo candidato, e che il papa abbia concesso lo stesso beneficio anche ad altri petenti. Il beneficio è in un certo modo “overbooking” come lo sono oggi a volte gli aerei.

Chi entra in azione? A quale candidato darà il beneficio il prelado locale che ha ricevuto il documento pontificio? Di base vige la regola *prior in data, potior in iure*. Abbiamo precedentemente menzionato la supplica nella quale potevano non essere indicati tutte le informazioni, perché doveva essere spedita velocemente. Ebbene, questa è la ragione di quella procedura.

Ma cosa succede quando si incontrano candidati con documenti dispacciati nella stessa data? Allora ad esempio uno ha un vantaggio sull'altro, quando può presentare un grado accademico, tra due che hanno studiato quello con il grado più alto, eccetera. C'è una casuistica sofisticata nelle regole di Cancelleria. Queste situazioni di concorrenza portano di solito a processi nei quali si usano molto i rescritti di delega ecc. Esistono procedure ancora più raffinate: poiché gli altri due litigano, potete ottenere dal papa il trasferimento del beneficio, nel caso in cui nessuno dei due altri pretendenti riesca a dimostrare di avere ragione, un cosiddetto *si neutri*. E potete richiedere un *si neutri* anche nel caso in cui siete uno dei due litiganti ...

Tutte queste procedure non possono essere osservate solo attraverso i documenti papali, ma attraverso i documenti locali allegati, che sono quindi inscindibili dai documenti pontifici. Considerare esclusivamente i processi curiali sarebbe dunque miope, ma essi dovrebbero essere sempre visti nel contesto di tutto il processo di spedizione. Certo, senza una conoscenza delle procedure e delle regole di Curia non sarà possibile ricostruire questo contesto.